



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Disegno di legge concernente “Legge regionale di riordino del sistema cooperativistico”.

Relazione illustrativa

La presente relazione ha lo scopo di illustrare brevemente i tratti salienti del disegno di legge di riforma del sistema cooperativistico.

Articolo 1 (Finalità)

L'art. 1 è norma di principi perché illustra le finalità perseguite dalla legge, nel rispetto dell'art. 45 della Costituzione¹.

È importante osservare che lo Statuto non attribuisce una potestà legislativa in materia di cooperazione o di revisione cooperativistica alla Regione Sardegna, a differenza di altre Regioni (es. Friuli Venezia Giulia).

Invero, l'art. 5 dello Statuto prevede solo la potestà legislativa attuativa -tra le altre cose- in materia di lavoro e nelle altre materie previste da leggi dello stato².

Ciò limita in modo significativo i margini di intervento del legislatore regionale sulla materia della cooperazione. Infatti, vi è potestà attuativa in materia di cooperazione sociale (art. 9, L. n. 381/1991) mentre la cooperazione, intesa come forma societaria, non può essere oggetto di normazione regionale, trattandosi di diritto societario e quindi materia disciplinata necessariamente a livello statale.

Infine, la revisione cooperativistica è espressamente esclusa tra le materie delegate per le sole funzioni amministrative alla Regione Sardegna dall'art. 2, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 10 aprile 2001, n. 180 “Norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna recante delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di lavoro e servizi all'impiego”.³

Articolo 2 (Condivisione delle politiche per lo sviluppo della cooperazione)

L'articolo introduce uno dei principi cardini su cui si fonda la riforma: la governance ed intende rimarcare il ruolo centrale ed insostituibile delle associazioni di rappresentanza cooperativistica maggiormente rappresentative, riconoscendole il ruolo formale di stakeholders o portatori di interessi, quali espressione dell'intero tessuto regionale delle cooperative.

Titolo III - Articolo 3 Le associazioni di rappresentanza cooperativistica (Funzioni)

Il Titolo III è conseguenza del precedente articolo e disciplina le associazioni di rappresentanza cooperativistica.

¹ Art. 45 Cost.: “La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità”.

² “Salva la competenza prevista nei due precedenti articoli, la Regione ha facoltà di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione ed attuazione, sulle seguenti materie: ... b) lavoro; previdenza ed assistenza sociale; d) nelle altre materie previste da leggi dello Stato.

³ “Costituiscono compiti e funzioni riservati allo Stato: ...e) la vigilanza in materia di cooperazione”.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

La norma colma il precedente vuoto legislativo in quanto l'art. 4 della L.r. 27.02.1957, n. 5 si limitava ad autorizzare contributi alle associazioni di rappresentanza cooperativistica nonché prevedere la loro presenza nella commissione regionale per la cooperazione, organo con funzione consultiva in materia.

I successivi articoli 3, 4 e 5 illustrano le funzioni svolte dalle associazioni, esaltandone il loro ruolo di supporto a favore delle cooperative e della Regione in sede decisionale.

L'importanza dei loro contributi nel sistema cooperativistico ne giustifica il riconoscimento da parte della Regione, che è vincolato ad indici di rappresentatività -primo fra tutti- essere diramazione regionale di organismi nazionali riconosciuti con decreto ministeriale- e quindi di effettività del loro contributo.

Questo riconoscimento formale di stakeholder, che previene la partecipazione di figure estemporanee di matrice locale, è dunque presupposto per il loro contributo ai processi decisionali della Regione e quindi giustifica l'erogazione annuale da parte della stessa Regione di ausili finanziari per il loro funzionamento.

Articolo 6 (Istituzione della Commissione regionale per il sistema cooperativistico)

Primo corollario della governance appena enunciata, è dato dalla Istituzione della Commissione regionale per il sistema cooperativistico.

Questa accorpa i due precedenti organismi previsti dall'art. 5 della L.r. 5/57 (Commissione regionale per la cooperazione) e dall'art 25 della L.r. 22.04.1997, n. 16 (Commissione regionale per la cooperazione sociale).

Si è inteso razionalizzarne il funzionamento attraverso una gestione unitaria che vede l'aggiunta dei rappresentanti dei portatori di interessi pubblici specifici, quanto si pronuncia sulla cooperazione sociale (art. 6, co. 1, lett. f)⁴

Essa fornisce parere obbligatori ma non vincolanti (art. 16, comma 1, L. 7.08.1990, n. 241).

Art. 7 - (Tipologie di interventi a favore delle imprese cooperative)

La norma offre una casistica generale delle contribuzioni ed agevolazioni che possono essere concesse alle cooperative.

Proprio allo scopo di consentire la loro adeguatezza in relazione alle mutate esigenze del tessuto economico – sociale della Sardegna, si è volutamente inteso mantenere un basso livello di dettaglio, affidando alle Deliberazioni di Giunta la funzione di precisarne in modo concreto i contenuti allo scopo di perseguire una maggiore efficacia esterna degli interventi da intendersi come miglior soddisfacimento possibile dei bisogni della collettività (customer satisfaction), senza dover ricorrere alla farraginosità di una modifica legislativa.

⁴ f) Quando la commissione per il sistema cooperativistico delibera sulla cooperazione sociale, viene incrementata da: f1) da un Dirigente o da suo delegato, con qualifica di funzionario - area D, dell'Assessorato regionale, dell'igiene, sanità e assistenza sociale, preferibilmente appartenente alla Direzione generale delle Politiche sociali; f2) dal Direttore generale dell'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro o da un suo delegato; f3) dal Direttore dell'Ispettorato interregionale del lavoro competente per la Sardegna o da un suo delegato.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Ciò costituisce anche precipitato di un modulo organizzativo ampliamento consolidato a livello nazionale sin dalla L. 23.08.1988, n. 400 (cd “delegificazione”).

Notevole e degna di nota è l'introduzione di contributi destinati ai lavoratori di aziende in crisi per rilevarne l'attività mediante la gestione nella forma cooperativistica.

Lo strumento, noto come “impresa rigenerata” era stato introdotto a livello nazionale sin dal 1985 (L. 27.02.1985, cd “Legge Marcora”) e consente ai lavoratori di imprese in crisi di acquistare le stesse per poi gestirle in forma di cooperative, mediante contributi in conto capitale e in conto gestione.

Con un discutibile ed inutile inglesismo, si tende oggi a definire l'istituto come “workers buyout”.

È anche importante osservare che l'ultimo comma dell'articolo in esame stabilisce l'ambito temporale di validità delle revisioni, valido per la fruizione di contributi di cui alla presente legge regionale.

Titoli VI – Capo I - Cooperative sociali - articolo 8 (definizione di cooperative sociali)

Il Capo VI disciplina in modo organico l'istituto delle cooperative sociali.

Si ricorda, come già accennato all'art. 1, che ciò è possibile in quanto le regioni hanno potestà legislativa attuativa in materia di cooperazione sociale, mentre difettano di tale potestà riguardo le altre forme di cooperative che quindi non possono avere alcuna disciplina da parte del legislatore regionale.

Ciò spiega l'assenza di regolamentazione nel presente disegno di legge al loro riguardo.

L'art. 8 fornisce la definizione di cooperative sociali e ricalca quanto già previsto in sede nazionale, con le correlate distinzioni tra sezione A e sezione B.

Va solo detto che la definizione di cooperativa sociale di tipo A è ora aggiornata con le novità introdotte dall'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, colmando in questo modo il precedente distacco tra la legislazione sarda e quella nazionale e delle altre regioni.

Articolo 9 (Albo regionale delle cooperative sociali)

L'albo regionale viene ridisegnato, pur nel rispetto delle direttrici fondamentali.

Le innovazioni riguardano, essenzialmente:

- a) la semplificazione della procedura;
- b) la previsione della doppia iscrizione.

a) La semplificazione riflette la necessità di depurare la vecchia procedura di cui agli artt. 4 e seguenti della citata L.R. n. 16/1997, aggiornandola alla realtà attuale. Quindi, in primo luogo si è provveduto a rendere il procedimento assolutamente amministrativo, eliminando il parere consultivo della Commissione regionale per la cooperazione sociale, organo tecnico – politico nonché ad eliminare taluni adempimenti ormai obsoleti in quanto sostituiti dall'acquisizione di ufficio delle informazioni già possedute dalla Pubblica Amministrazione o comunque non rispondenti ad alcuna esigenza istruttoria.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Si è perciò inteso mutuare moduli procedurali da altre regioni italiane (in primis la Lombardia), perseguendo l'obiettivo di minimizzare gli adempimenti richiesti in fase di iscrizione e di mantenimento, al fine di predisporre gli stessi per il loro inserimento mediante portale informatico.

Sempre in questa filosofia, la riforma ha eliminato le decadenze accertative previste dalla previgente disciplina in sede di mantenimento.

Mentre secondo l'attuale legislazione regionale (L.R. n. 16/1997) il mancato rispetto dei termini di invio della istanza di mantenimento oppure della percentuale del 30% tra lavoratori svantaggiati e forza lavoro (nelle cooperative sociali di tipo B) comporta l'automatica decadenza dall'Albo e quindi il provvedimento di decadenza assume natura vincolata, con il nuovo testo viene concesso alle cooperative sociali un termine per ottemperare ai loro inadempimenti mediante diffida del Servizio precedente.

Dunque, solamente trascorso inutilmente lo stesso sarà possibile assumere la determinazione di cancellazione, così come avviene in altre regioni italiane.

Ciò rileva in modo particolare per quanto attiene il mancato rispetto della predetta percentuale del 30% che consentirà alle cooperative sociali di riequilibrare la propria compagine entro sei mesi dalla diffida, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. e).

In una ottica di governance e di lotta alle false cooperative, l'art. 14, comma 7 attribuisce anche alle associazioni cooperativistiche riconosciute e ad altre amministrazioni pubbliche la potestà di segnalare al Servizio eventuali situazioni che giustifichino l'avvio della procedura di cancellazione⁵

Infine, si segnala che il ricorso gerarchico avverso il provvedimento di cancellazione ha automaticamente efficacia sospensiva dei suoi effetti, in deroga all'ordinamento, volendosi tutelare le cooperative sociali da tutte le gravi conseguenze derivanti dalla cancellazione (in primis: perdita di appalti o di sgravi erariali o erariali), in attesa di una decisione che potrebbe essere di accoglimento ma che difficilmente potrebbe ovviare a tutti i pregiudizi venutisi a creare nelle more (art.16, co. 3⁶).

Capo III raccordo con l'attività dei servizi socio-assistenziali, sanitari, educativi, di formazione professionale ed educazione permanente e di inserimento lavorativo Articolo 17 (Raccordo con le attività sociali, assistenziali, sanitarie ed educative)

Il Capo III (artt. 17 – 19) costituisce applicazione delle novità introdotte dalla riforma del terzo settore (D.lvo n. 117 del 2017, in particolare i suoi artt. 55 e seguenti).

La coprogettazione costituisce un'opportunità introdotta dall'art. 55 del Codice del terzo settore, norma nella quale si concepisce la pubblica amministrazione come il soggetto leader che deve innervare, orientare, rendere efficace e più produttivo il sistema complessivo del welfare, in primo luogo garantendo equità e universalismo.

⁵ "La procedura di cancellazione può essere attivata d'ufficio oppure su impulso di altro Ente pubblico o associazione cooperativistica"

⁶ "La presentazione del ricorso sospende automaticamente gli effetti della cancellazione fino alla pronuncia e verrà deciso nei successivi trenta giorni."



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

L'art. 55, di cui l'art. 17 del presente disegno di legge costituisce attuazione, elabora una filiera concettuale, che parte dalla coprogrammazione, passa come attuazione in dettaglio alla coprogettazione e genera come esito non l'affidamento di un appalto, ma l'accreditamento e il partenariato.

Il titolo in esame costituisce attuazione dell'articolo 55 del d.lgs. n. 117 del 2017, la ben nota riforma del terzo settore.

L'art. 55, proseguendo il percorso avviato dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", ha disciplinato la co-programmazione degli interventi da realizzare in materia di servizi socio assistenziali.

Su questa scorta l'articolo 17 disegno di legge prevede la compartecipazione delle cooperative sociali e delle loro associazioni in sede di programmazione dei servizi in argomento, in quanto, secondo la migliore dottrina, la co-programmazione di cui all'art. 55 deve essere intesa, più in termini partecipativi che co-decisori, in quanto strumentale alla individuazione "da parte della pubblica amministrazione procedente dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili", rispettando i principi fissati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Dunque, il coinvolgimento del privato si situerà in un ambito procedimentale e programmatico che precede la fase esecutiva e di mercato in cui si collocheranno gli affidamenti alle cooperative sociali, che è superfluo precisare, sono di diritto imprese sociali.

Secondo la delibera ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016, la co-progettazione si sostanzierebbe in "un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale. Conseguentemente, tale strumento può essere utilizzato per promuovere la realizzazione degli interventi previsti nei piani di zona attraverso la concertazione, con i soggetti del terzo settore, di forme e modalità di inclusione degli stessi nella rete integrata dei servizi sociali; collaborazione fra P.A. e soggetti del terzo settore; messa in comune di risorse per l'attuazione di progetti e obiettivi condivisi". La co-progettazione, soprattutto laddove abbinata all'esecuzione, sembrerebbe configurare un "intervento integrato".

Il profilo che sembra intrecciarsi con la tematica del confronto concorrenziale riguarda la qualificazione della co-progettazione e le sue differenze rispetto ad un appalto o ad una concessione di servizi.

Il disegno di legge recepisce tale innovazione e la richiama espressamente perché riconosce alle cooperative sociali, che appartengono di diritto alle imprese sociali, il ruolo e la funzione di soggetti attivi nella definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti nei settori indicati dall'art. 5, D.Lgs. n. 117/2017.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Si pone dunque la questione di ammissibilità dello strumento in rapporto con la normativa in materia di appalto o di concessione di servizi.

Sul punto giova ricordare il parere reso dal Consiglio di Stato all'Anac n. 02052 del 20.8.2018 in cui ha rilevato che i servizi affidabili mediante coprogrammazione ex art. 55 devono essere sempre affidate nel pieno rispetto del Codice degli appalti salvo le ipotesi delle procedure di accreditamento c.d. libero e le procedure di co-progettazione e partenariato finalizzate a rapporti puramente gratuiti, sebbene si dovrà pure in questo caso rispettare i parametri della trasparenza, concorrenza e giusto procedimento.

Per una migliore comprensione degli istituti trattati dall'articolo e della loro incidenza con il Codice degli appalti, pare esaustivo il rinvio al parere reso all'Anac dal Consiglio di Stato n. 02052 del 20.08.2018.

Invero, si è precisato che “La co-programmazione è “finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili”, mentre la co-progettazione è volta alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2 (dell'art. 55)”. “La co-progettazione è oggetto anche del quarto comma, in cui si precisa che “ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner”.

Dunque, fermo restando che ogni procedura debba seguire i principi di trasparenza, pubblicità e giusto procedimento (art. 21, comma 3 disegno di legge), si pone il problema del loro rapporto con il codice degli appalti, che la norma regionale risolve mediante il rinvio di chiusura al citato comma 3, ultimo capoverso: “nel rispetto del principio di autonomia organizzativa e regolamentare e garantendo il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, concorrenza e giusto procedimento, previsti dal Codice degli appalti”.

La genericità del testo presentato è solo apparente in quanto la norma va comunque interpretata alla luce di quanto il citato parere chiarisce “Di regola, dunque, l'affidamento dei servizi sociali, comunque sia disciplinato dal legislatore nazionale, deve rispettare la normativa pro-concorrenziale di origine europea, in quanto rappresenta una modalità di affidamento di un servizio (in termini euro-unitari, un “appalto”) che rientra nel perimetro applicativo dell'attuale diritto euro-unitario. Cionondimeno, al ricorrere di alcune condizioni la procedura di affidamento di servizi sociali disciplinata dal diritto interno non è soggetta alla regolazione di origine euro-unitaria. Ciò accade allorché: - la procedura disciplinata dal diritto interno non abbia carattere selettivo; - non tenda, neppure prospetticamente, all'affidamento di un servizio sociale; - la procedura disciplinata dal diritto interno miri sì all'affidamento ad unente di diritto privato di un servizio sociale che, tuttavia, l'ente affidatario svolgerà a titolo integralmente gratuito”..... Riguardo “all'accreditamento, esso è al di fuori della normativa euro-unitaria ove si limiti alla mera individuazione dei soggetti del terzo settore da inserire nella rete dei servizi



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

sociali, senza che, a monte, sia stato previamente individuato un numero od un contingente prefissato (cosiddetto modello dell'accREDITamento libero). In tal caso, infatti, l'istituto si risolve sostanzialmente in una sorta di abilitazione priva di carattere selettivo e non propedeutica all'affidamento di un servizio: come tale, non impinge in campi disciplinati dal diritto europeo e trova la propria esclusiva regolazione nel diritto nazionale. Viceversa, ove sia ex ante stabilito un contingente massimo di operatori accreditabili ovvero, a fortiori, qualora l'accREDITamento sia lo strumento per addivenire all'attivazione di un partenariato, la procedura tradisce un afflato selettivo che ne impone la riconduzione entro gli stilemi del diritto euro-unitario. In siffatti casi, pertanto, la procedura sarà qualificabile, ai fini e per gli effetti del Codice dei contratti pubblici, come appalto di servizi sociali e sarà, pertanto, sottoposta alla relativa disciplina (scilicet, per quanto di interesse, in considerazione della peculiare natura dell'accREDITamento), ad eccezione della sola ipotesi di integrale gratuità dell'affidando servizio""Considerazioni analoghe debbono formularsi in ordine alla co-progettazione, che, peraltro, rientra nel fuoco della normativa europea quale forma di appalto di servizi sociali con ancora maggiore evidenza rispetto all'accREDITamento: la co-progettazione, infatti, quale procedura "finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento", si sostanzia in un rapporto fra Amministrazione e specifici enti del terzo settore che presenta a monte un momento selettivo fra gli operatori interessati e tende a valle a disporre all'ente co-progettante l'affidamento del servizio sociale. Percorsi argomentativi del tutto simili debbono svolgersi con riferimento al partenariato, specie ove si ponga mente al fatto che il Codice dei contratti pubblici contempla specifiche procedure, quale in primis il partenariato per l'innovazione, che rispondono proprio alle esigenze di flessibilità e snellezza operativa cui, con ogni evidenza, è preposto l'istituto in discorso. Nei casi di co-progettazione e partenariato, pertanto, solo la comprovata ricorrenza dell'elemento della gratuità (con i caveat segnalati e di cui avanti) esclude la sussunzione della procedura entro la disciplina euro-unitaria. In sostanza, e ricapitolando, si devono ritenere estranee al codice unicamente le procedure di accREDITamento c.d. libero e le procedure di co-progettazione e partenariato finalizzate a rapporti puramente gratuiti, nel significato e con i limiti segnalati e di cui infra. Salve, dunque, le esposte eccezioni, le procedure previste dal Codice del terzo settore (e, in generale, dalla normativa ancora in vigore in subiecta materia) configurano, in ottica europea, appalti di servizi sociali e, pertanto, sono sottoposte anche alla disciplina del Codice dei contratti pubblici, che si affianca, integrandola, a quella apprestata dal Codice del terzo settore.

In definitiva, la co programmazione e co progettazione di cui all'art. 17 del disegno di legge che vedranno come attori le cooperative sociali e le loro associazioni dovranno attenersi a tali principi, come esattamente ribadito dallo stesso art. 17.

Artt. 22 e 23 (Convenzioni e convenzioni tipo con le cooperative sociali di tipo A)

I due articoli riprendono quanto già previsto sin dalla L. 381/91 ossia la competenza della Regione di predisporre convenzioni tipo a favore degli EE.LL. Le due norme prevedono lo schema che dovrà essere seguito e che verrà predisposto con successiva Deliberazione di Giunta regionale.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

È importante osservare che l'ultimo comma dell'art. 23 esclude categoricamente che si possa procedere alle aggiudicazioni di servizi socio assistenziali, socio sanitari, socio educativi, unicamente secondo il criterio del prezzo più basso.

Articolo 24 (Affidamento alle cooperative sociali di tipo B di contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria e convenzioni tipo) e Articolo 25 (Clausole sociali di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati)

I due articoli, mutuati dalla recente legge di riforma delle cooperative sociali della Regione Toscana (L.R. 31.10.2018, n. 58) e consente, nel pieno rispetto della normativa sugli appalti, di incrementare l'occupazione di lavoratori svantaggiati sia in qualità di lavoratori di cooperative sociali (art. 24) e sia prescindendo da tale rapporto di impiego.

Capo V - Strumenti di sostegno per le cooperative sociali Articolo 26 (Interventi a favore delle cooperative sociali)

L'articolo, che si aggiunge agli interventi di sostegno previsti dall'art. 7 a favore di tutte le cooperative, prevede specifiche misure a favore delle cooperative sociali. Si vede subito che viene sorpassato il vecchio strumento di incentivi di cui all'art. 19, L.r. 16/97 ossia i contributi in conto occupazione. Invero, son previsti sia contributi in conto capitale che in conto gestione, con particolare attenzione a quelli destinati ad agevolare l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati. Novità tratta dalla legislazione di altre regioni è la possibilità di concedere contributi agli enti pubblici che stipulino convenzioni con le cooperative sociali o con i loro consorzi per l'adattamento del posto di lavoro alle esigenze delle persone portatrici di handicap che abbiano un contratto di lavoro dipendente presso le cooperative sociali affidatarie (art. 26, 3° comma). Ulteriore innovazione è la possibilità di concedere un contributo alle cooperative sociali che presentano progetti volti a sperimentare nuove metodologie di intervento sociale attraverso l'avvio di nuovi servizi o l'introduzione di innovazioni nell'erogazione di servizi già in atto (art. 26, 4° comma).

In tutti i casi, nella già citata ottica di "delegificazione", i contributi in argomento vengono individuati e precisati da apposite Deliberazioni di Giunta.

Titolo VII Cooperative di comunità - Articolo 27 - (Funzione)

Il titolo VII del disegno di legge riguarda la disciplina delle cooperative di comunità.

Si tratta di un fenomeno privo di regolamentazione nazionale e quindi affidato alla legislazione regionale, con tutte le conseguenze facilmente immaginabili.

La precedente norma regionale (L.R. 15 dicembre 2018 n. 35) non risulta aver avuto concreta e diffusa attuazione.

L'intento di questo disegno di legge è enunciato nell'art. 27 e poi trova applicazione nei successivi articoli 28 – 34): invero, l'istituto si propone di sviluppare le società cooperative che hanno per scopo il rafforzamento del tessuto sociale ed economico delle comunità di cui costituiscono proiezione, con l'accrescimento delle occasioni di lavoro, e, in particolare, con la produzione e la gestione di beni e servizi volti al soddisfacimento diretto dei bisogni dei cittadini che vi appartengono oppure a consentire



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

il loro approvvigionamento, sopperendo a lacune non colmabili attraverso il normale ricorso alle attività economiche di mercato. Nel perseguire questo obiettivo le cooperative devono valorizzare le risorse umane, le innovazioni, le tradizioni, i beni culturali, ambientali e comuni presenti nella comunità.

Dunque, i tratti salienti sono: il dato territoriale: l'istituto è riservato alle comunità sarde a rischio di impoverimento sociale e/o demografico con particolare riferimento alle aree interne del territorio; il dato soggettivo: l'appartenenza dei suoi membri alla comunità di riferimento, soggettività estesa anche le PP.AA. aventi sede nel territorio di riferimento; dato funzionale: produzione e gestione di beni e servizi volti al soddisfacimento diretto dei bisogni dei cittadini che vi appartengono oppure a consentire il loro approvvigionamento, sopperendo a lacune non colmabili attraverso il normale ricorso alle attività economiche di mercato. Quest'ultimo elemento va evidenziato in quanto evita qualsiasi possibile problema di concorrenza con gli operatori economici del territorio.

Proprio allo scopo di esaltare il ruolo ancillare rispetto ai bisogni della collettività di riferimento, il comma 5 dell'art. 29 stabilisce che "Le cooperative di comunità non possono distribuire utili di esercizio tra i soci".

I successivi articoli 30 e 31 definiscono le formule organizzative e le finalità perseguite dalle cooperative di comunità, dovendo ovviare all'assenza di una normativa nazionale e nel rispetto della mancata potestà regionale in materia di diritto civile e commerciale

Sempre in ragione del loro fine, l'art. 32 prevede la possibilità che le cooperative di comunità siano attori di progetti integrati per le: a) valorizzazione dei beni comuni, culturali e ambientali; b) cura e valorizzazione dell'ecosistema comunitario; c) difesa e valorizzazione delle tradizioni tipiche territoriali; d) produzione e gestione di servizi finalizzati all'utilizzo degli stessi da parte degli appartenenti alla comunità o in via strumentale- alla produzione di beni o servizi che consentano l'accesso di beni o servizi da parte della collettività che diversamente non sarebbero a loro accessibili o lo sarebbero ad un costo maggiore; e) promozione e produzione delle peculiarità locali tipiche; f) promozione e sviluppo di attività produttive ed economiche locali tipiche.

I suddetti progetti integrati potranno coinvolgere anche gli enti pubblici del territorio e, in questa ipotesi, la Regione dovrà predisporre apposito schema di convenzione tipo, mediante Deliberazione di Giunta.

Tali progetti possono fruire di contributi regionali, nel rispetto del regime "de minimis", nonché il rispetto della normativa sugli appalti, fermo restando la possibilità per la cooperativa di comunità di beneficiare anche dei finanziamenti previsti in via generale dal presente disegno di legge.

Infine, la Regione può concedere in uso alle cooperative di comunità edifici o aree non utilizzate dalle amministrazioni pubbliche per il raggiungimento degli scopi sociali, per il tramite delle procedure previste dalla normativa statale e regionale.

Titolo VIII Vigilanza sulle cooperative - Articolo 35 (Ruolo della Regione Sardegna nella vigilanza sull'attività cooperativistica)



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

L'articolo prevede la possibilità della Regione di supportare gli organi ministeriali nella loro attività di revisione delle cooperative di cui al D.Lgs. n. 220/2002 e predispone la stessa Regione anche all'esercizio diretto di tale funzione, in virtù di un possibile delega di funzioni attraverso una modifica dell'art. 2, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 10 aprile 2001, n. 180⁷.

I commi 3 e 4 prevedono le modalità concrete mediante le quali la Regione si avvarrà delle associazioni cooperativistiche a seguito della futura delega di funzioni di cui al comma precedente, stabilendo i criteri per la gestione delle revisioni relative alle cooperative non iscritte ad alcuna Associazione.

Articolo 39 (entrata in vigore)

Degno di menzione è il comma 2 dell'art. 39 che salvaguarda i diritti quesiti dei lavoratori definiti svantaggiati secondo la vecchia nomenclatura di cui all'art. 24, L.R. n. 16/1997 e non più ricompresi nel nuovo elenco di cui al presente disegno di legge.

⁷ Art. 2, comma 1, lett. f): "Costituiscono compiti e funzioni riservati allo Stato:.. f) la vigilanza in materia di cooperazione".